



COMUNE DI UDINE

N. **42** d'ord.

OGGETTO: **Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, del Tributo sui Servizi Indivisibili e dell'Addizionale Comunale IRPEF per l'anno 2016.**

Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio Comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **19 maggio 2016** alle ore 18.00 sotto la presidenza del sig. **prof. Carmelo SPIGA, Presidente del Consiglio**, con l'assistenza del **Segretario Generale avv. Carmine Cipriano** e con l'intervento dei seguenti componenti il **Consiglio Comunale**:

| N | COGNOME E NOME | Ass | N | COGNOME E NOME | Ass |
|----|----------------------------------|-----|----|----------------------------|-----|
| 1 | HONSELL prof. Furio, Sindaco | | 22 | MARION sig.ra Maria | |
| 2 | BAREL arch. Mario | | 23 | MARSICO rag. Giovanni | |
| 3 | BERTI dott. Enrico | | 24 | MELONI sig.ra Eleonora | |
| 4 | BORTOLIN dott. Mirko | | 25 | MICHELINI rag. Loris | |
| 5 | BOSETTI rag. Lorenzo | | 26 | MOTTA arch. Marilena | |
| 6 | BURELLI arch. Adalberto | | 27 | PARENTE dott. Fleris | |
| 7 | BURTULO prof. Maria Letizia | | 28 | PASSONI dott.ssa Vanessa | |
| 8 | CANCIANI dott. Mario Canciano | | 29 | PAVIOTTI dott.ssa Monica | |
| 9 | CASTIGLIONE avv. Andrea | | 30 | PEROZZO avv. Paolo | |
| 10 | CAVALLO dott.ssa Raffaella | | 31 | PITTONI sig. Mario | |
| 11 | CECCON dott. Massimo | | 32 | PIZZOCARO p.i. Paolo | G |
| 12 | D'ESTE ing. Enrico | | 33 | PORZIO dott.ssa Mariaelena | |
| 13 | DELLA ROSSA comm. Franco | | 34 | PRAVISANO sig. Renzo | |
| 14 | EL SAWY AZIZ EL FEKY dott. Hosam | | 35 | ROSSO dott.ssa Sara | |
| 15 | FALCONE sig. Antonio | | 36 | SANDRA avv. Andrea | |
| 16 | FILAURI dott. Federico | | 37 | SASSET sig. Stefano | |
| 17 | FRESCHI prof. Claudio | | 38 | SPIGA prof. Carmelo | |
| 18 | GALLANDA rag. Claudia | | 39 | TANZI dott. Vincenzo | |
| 19 | GALLO dott.ssa Chiara | | 40 | VICARIO dott. Michele | |
| 20 | GALLUZZO geom. Claudio | | 41 | VUERLI sig. Maurizio | |
| 21 | MANSI prof. Matteo | | | | |

Presenti N. 40

Assenti
Giustificati N. 1

Assenti N. 0

Sono inoltre presenti i seguenti **Assessori**: GIACOMELLO rag. Carlo, BASANA dott.ssa Raffaella, DEL TORRE dott.ssa Cinzia, GIACOMINI dott. Gabriele, NONINO dott.ssa Antonella, PIRONE dott. Federico Angelo, PIZZA dott. Enrico, SCALETTARIS avv. Pierenrico, VENANZI dott. Alessandro.

E' assente il seguente **Assessore**: LIGUORI dott.ssa Simona.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA, COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI E COMPRENSIVA DELLA CORREZIONE DI UN MERO ERRORE MATERIALE RILEVATO NEL TESTO DELLA STESSA, SULLA QUALE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il regolamento sull'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22/05/2014 che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa rifiuti (TARI);

Visto il D.lgs del 28/9/1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art.1 comma 3;

Visto l'art. 52 del D.lgs 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;

Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) pubblicata sulla G. U. n. 302 del 30.12.2015 che è intervenuta nuovamente a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 64 del 23 luglio 2015 di approvazione delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, del Tributo sui Servizi Indivisibili e dell'Addizionale Comunale IRPEF per l'anno 2015;
- n. 22 del 19 febbraio 2007 di approvazione del regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF e di determinazione dell'aliquota per l'anno d'imposta 2007 nella misura del 2 per mille;

Considerato che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro i termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2016 n. 296;

Richiamato l'art. 1 comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

Ritenuto quindi di confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni per TASI, IMU e addizionale IRPEF come deliberate nel 2015;

Rilevato che ai fini dell'approvazione delle **aliquote TASI**:

- la Legge n. 147 del 2013 come modificata dalla Legge n. 208 del 2015 con decorrenza 01.01.2016 in particolare prevede:

- all’art. 1 comma 669 così come sostituito dalla Legge 208/2015 art. 1 comma 14 lettera b) che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, di cui all’art.13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- all’art.1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;
- la legge n. 80 del 23.05.2014 di conversione del D.L n.47/2014 all’art. 9 bis ha introdotto una modifica dell’art. 13 comma 2 del D.L n.201/2011 che prevede a decorrere dall’anno 2015 di considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
- l’art. 1 comma 678, stabilisce per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 del d.l. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, che l’aliquota massima non può eccedere il limite dell’1 per mille, inoltre prevede che per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta dello 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o in diminuzione, fino all’azzeramento;
- di dare atto che per l’anno 2016 come disciplinato dall’art. 1 comma 14 della Legge 208/2015 non trova applicazione la TASI per le abitazioni principali, come definite ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 , comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertita con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie A/1 A/8 A/9;
- preso atto che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 non è previsto alcun stanziamento in entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate relative agli IMMOBILI di categoria A/1 A/8 A/9 e per accertamenti tributari relativi al 2014 2015;
- rilevato che le disposizioni della legge di stabilità nazionale per il 2016 comportano il superamento dell’art. 42 del regolamento IUC relativo alla quantificazione dei costi dei servizi indivisibili da coprire;

Rilevato che ai fini dell'approvazione delle **aliquote e detrazioni IMU**:

- il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 disciplina in materia di Imposta municipale propria:
- l'art. 1 comma 380 della legge n. 228/2012 disciplina alla lettera f) la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, stabilisce:
 - a) al comma 9 per i Comuni di modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
 - b) al comma 10 la detrazione di euro 200 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

atteso che la legge 28.12.2015 n.208 ha introdotto nuove modifiche alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

precisato che le nuove disposizioni sono direttamente applicabili e pertanto non sussiste la necessità di adeguare i provvedimenti comunali quali:

1. riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9;

2. modifica della tassazione IMU per i terreni agricoli, in particolare dal 2016 non è piu' dovuta l'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione o ad immutabile destinazione agrosilvo – pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile,

3. viene ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli;

4. riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1 comma 53 della Legge 208/2015); per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n.431 l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75%;

5. esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

6. esclusione dalla determinazione tramite stima diretta della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali D ed E, dei "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo" (c.d. Imbullonati) secondo quanto disposto dall'art. 1 commi 21, 22, 23 e 24 della legge 208/2015;

Visto l'art. 42, comma secondo, lett. e), del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Servizio Entrate dott.ssa Maria Pia Zampa e dal Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l'Ufficio proponente,

DELIBERA

1. di confermare per l'anno di imposta 2016 le aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI (TABELLA A), dell'Imposta Municipale Propria – IMU (TABELLA B) e dell'Addizionale comunale IRPEF (TABELLA C) nelle misure stabilite dalle seguenti tabelle:

TABELLA A - ALIQUOTE TASI 2016

| | |
|----------------------|--|
| 2,0 per mille | ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare |
|----------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| | <p>dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> |
| 2,0 per mille | <p>ALiquota per Abitazione Principale di Categoria A/1, A/8 ed A/9 e Relative Pertinenze di Anziani e Disabili in Casa di Riposo</p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare di categoria A/1 A/8 A/9 e le pertinenze classificate nella categoria catastali C/2 C/6 C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> |
| 2,0 per mille | <p>ALiquota per Abitazione Principale di Categoria A/1, A/8 ed A/9 e Relative Pertinenze per la Casa Coniugale Assegnata al Coniuge e Relative Pertinenze</p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio di categoria A/1 A/8 A/9.</p> |
| 2,0 per mille | <p>ALiquota per Abitazione Principale di Categoria A/1, A/8 ed A/9 e Relative Pertinenze - Forze di Polizia</p> <p>Si tratta di un unico immobile di categoria A/1 A/8 A/9, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> |
| 1,0 per mille | <p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</p> |
| 0 per mille | <p>ALTRI IMMOBILI CON CATEGORIA CATASTALE DIVERSA DA QUELLA AD USO ABITATIVO</p> |
| 0 per mille | <p>FABBRICATI ABITATIVI</p> <p>a) Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,</p> |

| | |
|------------------------------------|--|
| | <p>categoria catastali C/2 C/6 C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio di categoria A/1 A/8 A/9 e le pertinenze classificate nella categoria catastali C/2 C/6 C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> |
| <p><u>4,0 per mille</u></p> | <p>IMMOBILI ABITATIVI E RELATIVE PERTINENZE (DELLE CATEGORIE DA A/2 AD A/7E C/2, C/6 E C/7) POSSEDUTI DALL'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE E REGOLARMENTE ASSEGNATI NON RIENTRANTI NELLA DEFINIZIONE DI ALLOGGI SOCIALI COME DEFINITI DAL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEL 22 APRILE 2008.</p> |
| <p><u>7,6 per mille</u></p> | <p>a) IMMOBILI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CATASTALE C3 (LABORATORI PER ARTI E MESTIERI) UTILIZZATI DIRETTAMENTE PER ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI (CON ESCLUSIONE DI QUELLI LOCATI O CONCESSI IN COMODATO);</p> <p>b) alle unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le pertinenze) concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado (esclusi pertanto affini e coniuge); il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi.</p> <p>Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune – Ufficio IMU – entro il 30 giugno 2017– copia del contratto di comodato ovvero, produrre al Comune dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che l'immobile è stato concesso in comodato.</p> <p>Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purchè non si verificano variazioni nei dati precedentemente comunicati.</p> <p>La perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata di cui al presente punto b) per diversa destinazione dell'immobile va comunicata al Comune entro il 30 giugno 2017;</p> <p>c) a favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (escluse le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone “concordato”, formato sulla base degli accordi di cui all'art.</p> |

| | |
|------------------------------------|---|
| | <p>2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano stabilito la propria residenza. Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 30 giugno 2017, l'apposito modello con il quale si comunica che l'immobile è stato concesso in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "a titolo di abitazione principale" indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell'atto, il nome del conduttore nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, allegando copia del contratto registrato.</p> <p>Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dai dati precedentemente comunicati.</p> <p>In caso di rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata;</p> <p>d) immobile ad uso abitativo assegnato per sentenza del Tribunale dei Minori al genitore affidatario adibito a residenza del minore;</p> <p>e) all'unità immobiliare ad uso abitativo posseduto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata. Tale fattispecie non trova applicazione qualora il soggetto possessore rientri nella previsione dell'art. 9 bis D.L. n.47 del 28 marzo 2014 convertito con modificazioni della Legge 80 del 23 maggio 2014.</p> |
| <p><u>8,6 per mille</u></p> | <p style="text-align: center;">ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote.</p> <p>In particolare rientrano in questa fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree edificabili, terreni agricoli, immobili locati, immobili in locazione finanziaria, o utilizzati direttamente per l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali e relative pertinenze, immobili inagibili; - Immobili abitativi nel quale risulta residente un contitolare o dati in comodato con contratto scritto e registrato a persone fisiche ivi residenti o ad associazioni o fondazioni per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. - Immobili ad uso abitativo acquistati con le agevolazioni fiscali "prima casa" dalla data di acquisto alla data di iscrizione anagrafica per un periodo massimo di 18 mesi; - immobili non abitativi concessi in comodato con contratto scritto e registrato: <ul style="list-style-type: none"> ▪ a soggetti, i quali esercitino in quei locali un'attività imprenditoriale o professionale; ▪ a enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 del TUIR, i quali svolgano in quei locali le loro attività istituzionali; - le categorie C2, C6 e C7, pertinenze dell'abitazione principale o degli immobili concessi in comodato o locati a canone concordato e non rientranti nell'aliquota del 4 per mille (seconda pertinenza in poi |

| | |
|---|---|
| | per singola categoria catastale dell'abitazione principale); |
| <u>9,80 per mille</u> | <p>ALIQUOTA PER IMMOBILI NON LOCATI, NON CONCESSI IN COMODATO O NON UTILIZZATI DIRETTAMENTE PER ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI</p> <ul style="list-style-type: none"> – Unità abitative tenute a disposizione da parte del proprietario, non locatate o non concesse in comodato secondo le modalità descritte per l'applicazione dell'aliquota ordinaria; – Altre unità immobiliari: <ul style="list-style-type: none"> ▪ non locatate, ▪ non utilizzate dal proprietario per attività imprenditoriali o professionali; ▪ non concesse in comodato secondo le modalità descritte per l'applicazione dell'aliquota ordinaria; |
| <p><u>4 per mille</u></p> <p>Immobili diversi dalla categoria D</p> <p><u>7,6 per mille</u></p> <p>Immobili appartenenti alla categoria D</p> | <p>a) imprese definite “start up innovative” di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012 iscritte nella apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art 2188 del codice civile tenuto dalle Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura.</p> <p>b) imprese definiti da “incubatori certificati” di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012 iscritte nella apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art 2188 del codice civile tenuto dalle Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura.</p> <p>c) soggetti IRES che hanno ottenuto il bonus ricerca di cui all'art. 24 del decreto legge n.83/2012 per l'anno 2013 limitatamente agli immobili direttamente utilizzati , non appartenenti alle categorie ad suo abitativo. Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al comune, entro il 31.12.2016 richiesta con i quale si comunica i requisiti e gli immobili oggetto dell'agevolazione.</p> |
| <u>ESENZIONE IMMOBILI DIVERSI DALLA CATEGORIA D</u> | Sono esenti i fabbricati strumentali posseduti da istituzioni riordinate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ad esclusione dei fabbricati del gruppo D per i quali opera la riserva statale di destinazione dell'imposta. |

TABELLA C ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2016 0,2%

2. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità previste dalla normativa.

Si dà atto che, in ordine alla proposta di deliberazione in trattazione, l'intervento introduttivo del Presidente della Commissione consiliare “Bilancio e Programmazione” Consigliere D'Este e la conseguente discussione si sono svolti nel corso della seduta consiliare del 18 maggio u.s.

Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla **proposta di deliberazione** di cui sopra che ottiene il voto favorevole di 28 Consiglieri.

Si astengono i Consiglieri Berti, Bortolin, Bosetti, Falcone, Gallanda, Marsico, Michelini, Perozzo, Pittoni, Pravisano, Tanzi e Vuerli (n. 12).

Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla **proposta di immediata eseguibilità** della deliberazione di cui sopra che ottiene 29 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Berti, Bortolin, Falcone, Gallanda, Marsico, Michelini, Perozzo, Pittoni, Pravisano, Tanzi e Vuerli (n. 11).

Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Carmelo Spiga)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)